

Ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto della Scuola elementare italiana - Talijanska osnovna škola „Bernardo Benussi“ Rovigno-Rovinj (Classe: , Num. prot.: ) il Comitato scolastico in data **27 marzo 2025** emana il seguente:

## REGOLAMENTO SUI DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI

Il presente Regolamento degli alunni della Scuola elementare italiana „Bernardo Benussi“ di Rovigno ha la funzione di chiarire i rapporti tra diritti e doveri all'interno della vita scolastica al fine di favorire l'attività didattica e formativa e prevenire disguidi, incomprensioni e disagi.

Il Regolamento stabilisce diritti e doveri degli alunni e rispettivamente dei genitori quali tutori, ai fini di migliorare e rendere più funzionale lo svolgimento dell'attività stessa.

Tutti i termini con significato di genere usati nel presente Regolamento vanno interpretati con parità sia al femminile che al maschile.

### **Art.1.**

#### **Ingresso**

- I. Gli alunni possono fare il loro ingresso a Scuola a partire dalle 7:30 attesi e accompagnati dall'insegnante di servizio, gli alunni devono essere in aula al suono del campanello delle ore 7:55.
- II. Dopo le ore 8:00 la porta d'entrata della Scuola rimane chiusa.
- III. Al suono del secondo campanello gli alunni devono essere al proprio posto con l'occorrente pronto per l'inizio della lezione.
- IV. Gli alunni camminano per i corridoi e per le scale sempre a destra.
- V. Gli alunni danno la precedenza agli insegnanti ed alle persone più anziane.
- VI. È vietato entrare o uscire dalla Scuola correndo e gridando.
- VII. Gli eventuali ritardi e le relative giustificazioni vengono annotati nel Registro elettronico. Le giustificazioni per le assenze vanno consegnate entro cinque giorni lavorativi.
- VIII. Gli alunni possono rimanere a Scuola solo durante l'orario previsto per le lezioni e le altre attività didattico-educative.
- IX. Gli alunni devono uscire dalla Scuola al massimo 15 minuti dopo il termine delle lezioni.

### **Art.2.**

#### **Uscite anticipate**

- I. Gli alunni possono lasciare la Scuola prima del termine delle lezioni solo eccezionalmente, per gravi e comprovati motivi, previa richiesta del genitore e/o tutore al capoclasse.
- II. In caso d'improvviso malessere l'uscita anticipata potrà essere concessa unicamente alla presenza di un genitore e/o tutore o di un delegato dallo stesso al momento

dell'avviso alla famiglia.

- III. In assenza di un genitore o di persona da essi delegata, farà fede la dichiarazione liberatoria firmata in sede di iscrizione, per cui l'alunno, previa telefonata ad uno dei genitori, verrà concessa l'uscita senza accompagnatore.

### **Art.3.**

#### **Assenze**

- I. In caso di assenza da scuola dell'alunno, il genitore/tutore è tenuto ad informare tempestivamente la scuola mediante comunicazione orale o scritta al capoclasse o alla segreteria.
- II. Gli alunni hanno l'obbligo di giustificare le assenze ed i ritardi dalle lezioni e dalle altre forme d'attività educativo-istruttiva con il certificato medico o la giustificazione dei genitori, entro cinque giorni dal rientro a Scuola.
- III. La giustificazione scritta del genitore, comprovante l'assenza del figlio per motivi di salute, sarà valida per un massimo di tre giorni lavorativi consecutivi.
- IV. Si ritengono ingiustificate le assenze per le quali al capoclasse non viene fatta pervenire alcuna giustificazione del genitore e/o tutore, medica o rilasciata da altri Enti competenti e controfirmata dai genitori e/o tutori entro cinque giorni lavorativi dal rientro dell' alunno.
- V. Si ritengono assenze giustificate:
  - a. la malattia dell'alunno / certificazione medica o del genitore e/o tutore (massimo tre giorni consecutivi);
  - b. casi di decesso in famiglia, esigenze eccezionali nel salvaguardare i beni della famiglia, problemi nel traffico, calamità naturali, malattia dei membri della famiglia / giustificazione scritta dai genitori;
  - c. partecipazione a gare scolastiche promosse dal Ministero della pubblica istruzione, dalla Città di Rovigno, dalla Comunità degli Italiani di Rovigno, dall'UI, ecc.;
  - d. partecipazione a gare sportive, previa richiesta scritta ed anticipata da parte del club sportivo organizzatore e del genitore e/o tutore;
  - e. partecipazione a manifestazioni ed eventi vari, previa richiesta scritta ed anticipata da parte dell'istituzione organizzatrice controfirmata dal genitore e/o tutore.
- VI. L'alunno può assentarsi dalle lezioni per la partecipazione a competizioni, gare scolastiche e sportive, solamente se nel corso dell'anno scolastico ha mantenuto un contegno scolastico decoroso perché in caso contrario non rappresenterebbe degnamente il buon nome della Scuola. La decisione viene presa dal capoclasse, dall'insegnante di materia e dal direttore. In casi eccezionali sarà richiesto l'avvallo del Consiglio di classe e/o del Collegio dei docenti. L'alunno che è assente dalle lezioni ha l'obbligo di informarsi e recuperare i contenuti svolti durante la sua assenza.
- VII. Si ritiene giustificata anche l'assenza dalle lezioni se richiesta anticipatamente dai genitori e/o tutori per la quale è stato dato il consenso e precisamente:

- a. Nei casi urgenti in forma orale dall'insegnante per la sua ora di lezione
- b. In forma scritta dal capoclasse fino a tre giorni lavorativi
- c. Dal Direttore fino a sette giorni lavorativi
- d. Dal Collegio dei docenti fino a quindici giorni lavorativi.

#### **Art.4.**

##### **Lezioni**

- I. Durante le lezioni, gli alunni devono essere in possesso di tutto il materiale occorrente.
- II. Ovunque si svolga l'attività scolastica (aula, laboratori, palestra, teatro, ecc.), il comportamento dell'alunno deve essere educato e corretto in modo da consentire di trarre il massimo profitto dalla lezione stessa.
- III. Durante i riposi brevi, gli alunni devono approfittare del tempo a disposizione per prepararsi all'ora successiva e per l'uso dei servizi.  
Eventuali deroghe di questa norma sono stabilite di volta in volta, in base a effettive necessità e su autorizzazione esplicita dei singoli docenti.
- IV. Durante le lezioni è assolutamente proibito mangiare, bere, masticare chewing-gum, usare cellulari o mezzi elettronici ad uso privato.
- V. Durante le lezioni gli alunni non devono parlarsi, bisbigliarsi, urlarsi, discutere tra di loro, masticare chewing-gum, interrompere il discorso e camminare per l'aula. L'alunno che vuole porre una domanda o riferire qualcosa deve esprimere la propria intenzione con l'alzata di mano.
- VI. Si fa presente che ai sensi delle Leggi della Repubblica di Croazia non è permesso effettuare registrazioni, foto e/o riprese non autorizzate. I telefonini si ritirano prima dell'inizio delle lezioni e si custodiscono in delle scatole, divise per classi, in un armadio nel corridoio davanti alla sala insegnanti; poi si restituiscono prima di lasciare gli ambienti scolastici. In caso di uso non consentito di cellulari e altri mezzi elettronici, i docenti sono autorizzati a ritirarli e consegnarli al Direttore o a un suo collaboratore. I genitori potranno ritirare il cellulare presso l'ufficio del Direttore, previo appuntamento. Per qualsiasi telefonata urgente ed in caso di necessità, gli alunni potranno usufruire dei telefoni della scuola. L'uso di cellulari, smart phone, tablet, smartwatch e altri dispositivi elettronici personali sarà consentito solo per uso didattico e sotto la supervisione dell'insegnante di materia o dell'insegnante di sorveglianza.
- VII. Il passaggio degli alunni da uno spazio scolastico all'altro deve avvenire con ordine e in modo consono.
- VIII. Al termine delle lezioni gli alunni sono tenuti a lasciare in ordine gli ambienti scolastici.  
Gravi o ripetute inosservanze delle suddette trasgressioni dovranno essere prontamente segnalate alla direzione per le opportune sanzioni disciplinari.

#### **Art.5.**

##### **Divieto di fumo**

- I. Ai sensi della Legge sulla limitazione nell'uso dei prodotti del tabacco (Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, NN 45/17, 114/18) e successive modifiche ed integrazioni, è vietato fumare in tutti i luoghi pubblici, dunque, in tutti gli ambienti scolastici. È vietato il consumo dei prodotti del tabacco e simili (prodotti a base vegetale, sigarette elettroniche con/senza nicotina, pipe ad acqua e tabacco da

masticare).

#### **Art.6.**

##### **Intervalli**

- I. Gli alunni hanno diritto al grande riposo e ai riposi piccoli tra le ore di lezione. Il riposo piccolo dura 5 minuti, mentre il riposo grande 20 minuti.
- II. Durante i riposi piccoli agli alunni non è consentito né sostare all'ingresso dell'edificio scolastico né abbandonarlo.
- III. Agli alunni non è consentito camminare per corridoi senza motivo, non è consentito entrare nelle altre aule, abbandonare l'edificio scolastico, urlare, fischiare, scivolare per corridoi, spingersi, provocare, ascoltare la musica e simile.
- IV. Durante il riposo grande tutti gli alunni escono dalle proprie aule nel giardino della Scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante di turno. In caso di maltempo (pioggia, freddo) agli alunni è permesso rimanere nelle aule sotto la sorveglianza dell'insegnante di turno.
- V. Durante il grande riposo e i riposi piccoli le porte delle aule devono rimanere aperte.
- VI. Agli alunni è severamente vietato di sedersi sui davanzali delle finestre, gridare verso la strada e gettare oggetti dalla finestra.
- VII. Agli alunni non è consentito trattenersi in gruppi nei bagni.

#### **Art.7.**

##### **Mensa scolastica**

- I. Gli alunni possono consumare il pasto solo nella mensa scolastica
- II. Gli alunni hanno l'obbligo di lavarsi le mani prima di entrare nella mensa scolastica.
- III. Durante il pasto nella mensa scolastica deve esserci ordine e quiete.
- IV. Ogni alunno è responsabile della pulizia del proprio posto mensa. Dopo aver consumato il pasto ogni alunno è obbligato a riporre gli oggetti utilizzati nell'apposito spazio, riporre i rifiuti negli appositi cestini per il riciclo e lasciare il proprio posto in ordine e pulito.

#### **Art.8.**

##### **Servizio in classe**

- I. Il capoclasse designa settimanalmente due alunni di servizio
- II. Gli alunni di servizio svolgono i seguenti compiti:
  - preparano l'aula per le lezioni, puliscono la lavagna e, se necessario, portano materiali e strumenti didattici
  - segnalano agli insegnanti all'inizio di ogni ora di lezione gli alunni assenti
  - informano gli insegnanti sugli oggetti smarriti e portano gli oggetti trovati (libri, quaderni, penne, vestiti, gioielli, ecc.) nell'apposito spazio della Scuola
  - riferiscono all'insegnante di eventuali danni riscontrati all'ingresso in aula
  - al termine delle lezioni sono gli ultimi a lasciare l'aula, dopo aver verificato il suo stato, controllando eventuali danni alle pareti, sedie, ai banchi e ad altri arredi, e segnalano eventuali problemi all'insegnante di materia.
- III. L'alunno di servizio è inoltre tenuto a informare l'insegnante di sorveglianza nel caso noti comportamenti inappropriati.

## Art.9.

### Intolleranze alimentari e altro

- I. Al fine di prevenire eventuali rischi per la salute degli alunni e di fornire una corretta informazione al personale della Scuola, si richiede la certificazione della Struttura Sanitaria Pubblica o del Medico di base, che attesti eventuali intolleranze alimentari, allergie o altre patologie degli alunni.
- II. Nel caso l'alunno sia vegetariano è richiesta la dichiarazione scritta da parte dei genitori e/o tutori al fine di organizzare i pasti durante le escursioni didattiche.
- III. La mensa scolastica non offre menù vegetariani in quanto non contemplato dalla legge.

## Art.10.

### Disciplina ed eventuali misure pedagogiche

- I. Le misure pedagogiche hanno finalità educativa e tendono a modificare l'atteggiamento negativo degli alunni, a rafforzarne il senso di responsabilità ed a ripristinare forme di comportamento corrette ed appropriate. Le misure pedagogiche devono stimolare i ragazzi ad assumersi le proprie responsabilità e a sviluppare un rapporto positivo nei confronti dell'ambiente e degli obblighi scolastici.
- II. Le misure pedagogiche vengono introdotte in caso di inadempienza ai doveri e agli obblighi scolastici, per comportamenti violenti e scorretti ed altre mancanze disciplinari.
- III. Le misure pedagogiche sono le seguenti:
  - a. **Richiamo scritto** emanato dal capoclasse entro e non oltre 15 giorni dal giorno in cui si è venuti a conoscenza del comportamento non adeguato per il quale viene emanata la misura pedagogica;
  - b. **Ammonimento** emanato dal Consiglio di classe entro e non oltre 15 giorni dal giorno in cui si è venuti a conoscenza del comportamento non adeguato per il quale viene emanata la misura pedagogica;
  - c. **Ammonimento severo** emanato dal Collegio dei docenti entro e non oltre 30 giorni dal giorno in cui si è venuti a conoscenza del comportamento non adeguato per il quale viene emanata la misura pedagogica;
  - d. **Trasferimento in un'altra istituzione scolastica** emanato dal Direttore entro e non oltre 60 giorni dal giorno in cui si è venuti a conoscenza del comportamento non adeguato per il quale viene emanata la misura pedagogica.
- IV. La misura pedagogica deve essere emanata entro e non oltre 15 giorni nel caso in cui l'alunno è stato temporaneamente allontanato, mediante un decreto del Direttore, dal processo educativo-istruttivo. Il lasso di tempo durante il quale l'alunno è stato allontanato dal processo educativo-istruttivo non viene considerato come assenza ingiustificata.
- V. Le misure pedagogiche vengono espresse proporzionalmente alla gravità dell'infrazione. A seconda della gravità, le mancanze che determinano l'adozione delle misure educative si distinguono in: **lievi, medio gravi, gravi e particolarmente gravi.**

(1) Sono da ritenersi **mancanze lievi**:

- a. Disturbo nello svolgimento delle lezioni e delle altre forme di lavoro educativo-istruttivo (p.es. creare disordine, fare chiasso, continuare a parlare anche dopo essere stato

ripreso dall'insegnante o urlare durante le attività educativo-istruttive);

- b. Imbrattare gli ambienti scolastici interni ed esterni (p.es. gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini, ecc.);
- c. Danneggiare gli arredi scolastici o altri luoghi in cui si svolga l'attività educativo-istruttiva provocando danni di lieve entità (p.es. imbrattare le pareti o rigare gli arredi);
- d. Uso non autorizzato delle attrezzature informatiche e comunicative nel corso delle attività educativo-istruttive;
- e. Agevolare o incoraggiare l'introduzione di persone non autorizzate negli ambienti scolastici;
- f. Istigare altri alunni ad adottare comportamenti scorretti;
- g. Reiterare azioni di disturbo nei confronti degli alunni o dei lavoratori della scuola o adottare altri comportamenti che possano causare disagio alle persone, anche dopo essere stato già ammonito di non farlo.
- h. Ricorrere a fonti di informazione non autorizzate allo scopo di copiare.

(2) Si ritengono **mancanze medio gravi**:

- a. Disturbo dell'attività educativo-istruttiva con comportamenti che pregiudichino il regolare svolgimento delle attività scolastiche;
- b. Lesione della dignità e del rispetto delle persone tramite atti sprezzanti, offensivi o diffamatori nei confronti degli altri alunni e dei dipendenti della scuola;
- c. Introduzione, detenzione di sostanze stupefacenti negli ambienti scolastici, o altri luoghi in cui si svolga il processo educativo-istruttivo;
- d. Introduzione o agevolazione dell'introduzione di persone non autorizzate colpevoli di danneggiamento di persone o patrimonio negli ambienti scolastici o altri luoghi in cui si svolga il processo educativo e di apprendimento;
- e. Danneggiamento volontario del patrimonio scolastico all'interno della scuola o in altro luogo in cui si svolga il processo educativo-istruttivo;
- f. Dissimulazione di forme di comportamento violento;
- g. Attacchi fisici, coinvolgimento in risse ed altre azioni che possono mettere in pericolo l'incolumità dello stesso alunno o di altre persone, ma senza gravi conseguenze.
- h. Utilizzo ed abuso dei dati riguardanti gli altri alunni contenuti nella documentazione pedagogica;
- i. Organizzazione di scommesse, giochi d'azzardo e di carte negli ambienti scolastici o altri luoghi in cui si svolga il processo educativo-istruttivo;
- l. Appropriazione indebita di proprietà altrui.

(3) Sono considerate **mancanze gravi**:

- a. Provocazione o istigazione a comportamenti violenti (p.es. trasmissione di informazioni inesatte che siano motivo di comportamenti violenti, istigare verbalmente

- prima o durante atti di violenza, riprendere atti di comportamento violento e simili).
- b. Comportamenti violenti senza gravi conseguenze.
  - c. Contraffazione di giustificazioni o materiali d'esame.
  - d. Utilizzo non autorizzato di dati altrui per accedere alle banche dati elettroniche della scuola, senza apportarvi modifiche.
  - e. Furto di proprietà altrui.
  - f. Istigazione all'intolleranza e all'odio.
  - g. Distruzione di documenti ufficiali della scuola.
  - h. Costringere altri alunni ad adottare comportamenti scorretti e atti di ricatto (p.es. estorsione di denaro);
  - i. Introduzione di armi e oggetti pericolosi negli ambienti scolastici o altri ambienti in cui si svolge il processo didattico;
  - l. Utilizzo di sostanze stupefacenti, prodotti del tabacco e prodotti alcolici negli ambienti scolastici, o altri luoghi in cui si svolge il processo educativo-istruttivo, come pure la presenza negli ambienti scolastici, o altri luoghi in cui si svolge il processo educativo-istruttivo sotto l'influsso di sostanze e prodotti succitati.

(4) Si ritengono **mancanze particolarmente gravi**:

- a. Contraffazione di documenti ufficiali in forma scritta o elettronica.
  - b. Divulgazione, su mezzi elettronici o altri mezzi, di materiali lesivi della reputazione, dell'onore e della dignità di altre persone;
  - c. Furto aggravato o perpetrato in modo pericoloso e arrogante, forzando, violando o abbattendo ostacoli per raggiungere lo scopo;
  - d. Minaccia alla sicurezza e incolumità degli alunni e del personale della scuola, facendo uso di armi o oggetti pericolosi negli ambienti scolastici o altri luoghi adibiti all'attività didattica ed educativa;
  - e. Comportamento violento con gravi ripercussioni emotive o fisiche su altre persone.
- VI. Le misure pedagogiche vengono espresse anche in caso di assenza ingiustificata dalle lezioni. Si ritengono ingiustificate le assenze per le quali al capoclasse non viene fatta pervenire alcuna giustificazione medica o rilasciata da altri Enti competenti e controfirmata dai genitori.
  - VII. **La misura pedagogica di richiamo scritto** viene espressa dopo due note successive per le mancanze lievi o nei casi in cui l'alunno si sia assentato per oltre lo 0,5% delle ore di insegnamento totali alle quali avrebbe dovuto presenziare nel corso dell'anno scolastico.
  - VIII. **La misura educativa di ammonimento** viene espressa per le mancanze medio gravi o nel caso in cui l'alunno si sia assentato per oltre l'1% del totale delle ore di insegnamento alle quali avrebbe dovuto presenziare nel corso dell'anno scolastico.
  - IX. **La misura educativa di ammonimento severo** viene espressa per le mancanze gravi e nel caso in cui l'alunno si sia assentato ingiustificatamente per oltre l'1,5% del totale delle ore di lezione alle quali è tenuto a presenziare nel corso dell'anno scolastico.
  - X. **La misura educativa di trasferimento in un'altra scuola** viene decretata per le mancanze particolarmente gravi o nel caso che l'alunno si sia assentato ingiustificatamente per oltre il 2% del totale delle ore di lezione alle quali avrebbe dovuto presenziare durante l'anno scolastico.
  - XI. All'alunno nei cui confronti è stata già espressa la misura educativa di richiamo e di

ammonimento, la stessa misura viene reiterata in caso di mancanza di minore o uguale entità per la quale non sia stata ancora decretata alcuna misura pedagogica. La stessa misura pedagogica può essere ripetuta al massimo due volte nel corso di un anno scolastico. Nel caso in cui l'alunno continui a tenere un comportamento scorretto, si ricorrerà alla successiva misura educativa di grado più elevato.

- XII. All'alunno nei cui confronti sia già stata espressa una delle misure educative di richiamo e di ammonimento, in caso di reiterazione delle azioni per cui aveva già ricevuto una sanzione educativa, viene decretata la misura educativa di grado successivo.
- XIII. All'alunno nei cui confronti è già stata emanata la misura educativa di ammonimento severo, viene decretata la misura educativa di trasferimento in un'altra scuola in caso di reiterazione di qualsiasi azione scorretta che rientra nelle mancanze gravi o di due episodi di infrazione disciplinare ritenute mancanze lievi e medio gravi.
- XIV. Le misure pedagogiche vengono espresse dagli operatori educativo-istruttivi: insegnanti, collaboratori specializzati e dal direttore.
- XV. Prima di esprimere la misura pedagogica l'alunno deve avere la possibilità di consultarsi con l'operatore educativo-istruttivo e di esporre le proprie ragioni in merito a quanto successo e ai fatti rilevanti ai fini della fondatezza della misura pedagogica. I genitori devono essere informati in merito all'infrazione disciplinare, alle modalità di raccolta delle informazioni ed ai fatti di rilievo che hanno determinato la decisione di esprimere la misura pedagogica.
- XVI. La misura pedagogica può essere attribuita anche senza che l'alunno sia chiamato ad esporre le proprie ragioni, qualora questi non accolga l'invito a farlo da parte del capoclasse o di altra persona autorizzata senza addurre motivi validi.
- XVII. La misura può essere comminata anche senza informare i genitori, come previsto dal comma XIV del presente articolo, qualora questi non si presentino neanche su invito scritto.
- XVIII. In caso di mancanze particolarmente gravi, l'alunno può essere temporaneamente allontanato dalla Scuola, fino all'emanazione della misura pedagogica, ma non per un periodo maggiore di 8 giorni.

#### **Art.11.**

##### **Il giudizio sulla condotta**

- I. Il voto di condotta, attribuito collegialmente dai membri del Consiglio di classe in seguito alla proposta del capoclasse, valuta il comportamento dell'alunno nei confronti della scuola, dei compagni, degli insegnanti e del personale non docente. Deve tenere conto:
- Del rispetto del regolamento
  - Del rapporto verso il lavoro
  - Del rapporto verso gli altri alunni
  - Del rapporto verso gli insegnanti e gli altri dipendenti scolastici
- Del rapporto verso la proprietà della scuola, verso la proprietà privata degli alunni, verso l'ambiente e la salvaguardia della scuola.
- II. Il voto di condotta può essere il seguente:
- **Esemplare:** l'alunno è sempre attivo nel processo educativo-istruttivo, sempre

responsabile e disponibile alla collaborazione con gli alunni e con gli insegnanti. Assume le proprie responsabilità e corregge subito il proprio comportamento. Rispetta le regole prestabilite, non crea e se possibile risolve le situazioni di conflitto, ha uno sviluppato senso per i rapporti interpersonali, si comporta sempre in modo corretto fuori dalla scuola (escursioni scolastiche, visite, uscite scolastiche, ecc..) e durante le attività extradidattiche rispetta le regole del lavoro di gruppo.

- **Buono:** attivo nel processo educativo-istruttivo, responsabile verso il lavoro, disponibile alla collaborazione con gli alunni e con gli insegnanti. Rispetta le regole prestabilite, cerca di non disturbare gli alunni e gli insegnanti durante il processo educativo-istruttivo, assume le proprie responsabilità e corregge il proprio comportamento se richiamato più volte. Evita situazioni di conflitto. Può aver ricevuto la misura pedagogica di richiamo scritto dopo la quale ha cambiato il proprio comportamento. La condotta buona può essere assegnata ad un alunno al quale è stata emanata la misura pedagogica di ammonimento a condizione che si sia assunto la responsabilità per le proprie azioni e abbia migliorato il proprio comportamento. Non può avere la condotta buona l'alunno al quale è stata emanata la misura pedagogica di ammonimento severo, che non si è assunto la responsabilità per le proprie azioni e non ha migliorato il proprio comportamento.
  
- **Cattivo:** spesso infrange le norme e le regole scolastiche. È irresponsabile verso il proprio lavoro, non è disponibile alla collaborazione con gli alunni e gli insegnanti. Spesso disturba gli alunni e gli insegnanti durante il processo educativo-istruttivo. Durante l'anno ha ricevuto la misura pedagogica di ammonimento o ammonimento severo, dopo la quale non si è assunto la responsabilità per le proprie azioni e non ha migliorato il proprio comportamento.

## **Art.12.**

### **Norme di vita scolastica**

- I. La Scuola non risponde di eventuali furti di denaro o di oggetti personali, compreso il materiale scolastico, lasciati incustoditi o dimenticati. Ogni alunno è pertanto tenuto a custodire quanto di sua appartenenza.
- II. Durante l'intervallo e la ricreazione gli alunni della Scuola non possono aggirarsi o sostare nei corridoi e nelle aule.
- III. È tassativamente vietato sporgersi dalle finestre.
- IV. A tutti è assolutamente vietato fumare nell'ambito della Scuola.
- V. Gli alunni hanno l'obbligo di aver cura e rispetto degli ambienti della Scuola ed in particolare delle aule. I danni prodotti nel corso dell'attività didattica degli alunni e rilevati dai docenti e/o dai collaboratori scolastici saranno posti, previo accertamento delle responsabilità, a carico di coloro che li hanno provocato. Specificatamente sono tenuti al risarcimento del danno:
  - a. L'alunno o gli alunni che vengono riconosciuti responsabili della sottrazione degli arredi e/o dei danni ai locali, agli arredi e alle attrezzature.
  - b. L'intera classe, come gruppo sociale, relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica, qualora non venga individuato l'alunno (o gli alunni) responsabili.

- c. Tutti coloro che in quel giorno abbiano utilizzato i locali, gli arredi, le attrezzature nel caso in cui la sottrazione o il danno non possono essere riferiti specificatamente ad un diretto responsabile.
- VI. Nelle aule del doposcuola sono richiesti: silenzio, disciplina, possesso dell'occorrente e buona educazione.
- VII. Gli alunni non devono entrare negli ambienti dell'amministrazione senza permesso.
- VIII. Gli alunni devono attenersi ai vari regolamenti specifici riguardanti la palestra, la biblioteca e tutti gli altri ambienti scolastici.
- IX. Nel refettorio si richiede un comportamento educato come si esige in famiglia e nella società.

### **Art.13.**

#### **Atteggiamento generale, cura della persona, delle aule e dei laboratori**

- I. Educazione, cortesia, autocontrollo, linguaggio adeguato, cura della persona sono caratteristiche fondamentali dell'alunno della scuola.
- II. L'alunno è tenuto venire a scuola ordinato (con abiti puliti, senza trucco, smalto sulle unghie, unghie finte e capelli tinti, senza piercing e tatuaggi) e vestito in maniera adeguata (senza abiti attillati, magliette e camice scollate, magliette senza maniche, magliette che non coprono ventre e spalle, magliette con testi, simboli e immagini inadeguate, gonne e pantaloncini corti sopra il ginocchio, pantaloni strappati, infradito e altro).
- III. Gli alunni possono entrare in sala insegnanti, nell'ufficio del dirigente scolastico e in quello della segreteria solo previo permesso di un insegnante o di altro membro del personale scolastico.
- IV. Quando entra in un'aula o in un altro spazio in cui si svolge la lezione, l'alunno deve bussare, entrare in silenzio e comunicare all'insegnante il motivo della sua presenza. L'adempimento del compito o la comunicazione per cui è arrivato può avvenire solo con il consenso dell'insegnante.
- V. Gli alunni sono tenuti a custodire con cura i libri di testo e altri materiali didattici e a restituire puntualmente e senza danni i libri presi in prestito dalla biblioteca.
- VI. Agli alunni non è consentito introdurre o agevolare e/o incoraggiare l'introduzione di animali non autorizzati negli ambienti scolastici.
- VII. Agli alunni non è consentito introdurre, detenere o agevolare e/o incoraggiare l'introduzione e/o detenzione di sostanze stupefacenti e psicoattive negli ambienti scolastici (es. prodotti di tabacco, vape, bevande alcoliche, bevande energetiche e simile).
- VIII. Agli alunni non è consentito introdurre, detenere o agevolare e/o incoraggiare l'introduzione e/o detenzione di pubblicazioni con contenuti inappropriati.
- IX. Agli alunni non è consentito introdurre, detenere e utilizzare, o agevolare e/o incoraggiare l'introduzione e/o detenzione e utilizzo di oggetti che possono causare danni e ferite (coltelli, coltellini, cacciavite, lamette e simile). Gli strumenti di lavoro, potenzialmente pericolosi (compasso, forbici, scalpelli e simile) possono essere utilizzati solo sotto la supervisione dell'insegnante.
- X. Agli alunni non è consentito scavalcare la recinzione e recarsi da soli fuori dal giardino, a prendere il pallone.
- XI. Negli ambienti scolastici sono vietati tutti i tipi di registrazioni audio e riprese video non autorizzate di membri del personale scolastico, di alunni, di genitori/tutori e altre persone senza la loro conoscenza e approvazione.

- XII. Nella Scuola è vietata qualsiasi forma di discriminazione basata sull'etnia, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro tipo, origine nazionale o sociale, condizione economica, appartenenza ad associazioni civili, livello di istruzione, status sociale, stato civile o familiare, età, stato di salute, disabilità, patrimonio genetico, identità di genere, espressione di genere o orientamento sessuale.

#### **Art.14.**

#### **Viaggi d'istruzione ed escursioni**

- I. La Scuola considera le visite guidate e i viaggi di istruzione come un'occasione di ampliamento delle conoscenze, di educazione al gusto della natura e dell'arte e di formazione e socializzazione. La Scuola appoggia queste iniziative anche dal punto di vista finanziario in base alle possibilità.
- II. In caso di comportamento inappropriato e di mancato rispetto delle disposizioni del Regolamento sull'ordine interno, così come delle norme del regolamento della struttura ospitante (azienda, teatro, sala cinematografica, agenzia turistica, hotel...) in cui si svolge parte del programma, il genitore si impegna a venire a prendere l'alunno e a riportarlo a casa.
- III. Partecipazione:
- a. Le visite e i viaggi d'istruzione rientrano nella programmazione didattica e rispondono ad esigenze di approfondimento di taluni aspetti culturali, di informazione e di socializzazione, di conseguenza la partecipazione degli alunni al di fuori di cause di forza maggiore che la impediscono e documentate dai genitori, è considerata naturale e necessaria, perché costituisce parte integrante delle attività didattiche programmate. In ogni caso, gli alunni che non partecipassero al viaggio d'istruzione sono tenuti alla frequenza scolastica regolare.
  - b. Gli alunni che dimostreranno un comportamento scorretto durante tutto l'anno scolastico, sia durante i viaggi d'istruzione già effettuati, sia in altre situazioni di vita scolastica, potranno essere esclusi da iniziative analoghe dopo attento esame da parte del Consiglio di classe e del Collegio dei docenti.
- IV. Comportamento:
- a. Il comportamento degli alunni deve essere adeguato allo svolgimento dell'attività in funzione dello scopo per cui è stata promossa, quindi saranno richieste puntualità, attenzione e collaborazione.
  - b. Gli alunni devono sviluppare la consapevolezza che il comportamento di ognuno comporta conseguenze sulla valutazione e sul buon nome di tutta la Scuola e delle famiglie stesse.
  - c. Il comportamento nei luoghi pubblici e di servizio (hotel, ostelli, ristoranti, mezzi di trasporto) deve essere improntato alla massima responsabilità al fine di prevenire fastidi e danni a cose e persone.
  - d. I docenti responsabili prenderanno le misure necessarie, ed anche le sanzioni adeguate per il corretto svolgimento delle attività in armonia con la Scuola e con le famiglie.

- e. Il risarcimento di eventuali danni provocati a terzi o a cose verrà accreditato alle famiglie dei responsabili del danno in questione.

**Art.15.**

Nel caso in cui gli alunni, in accordo con i propri genitori, si vogliano ritirare per l'anno scolastico successivo dagli opzionali offerti dalla scuola (informatica, tedesco e religione cattolica) possono farlo inoltrando una richiesta scritta alla Scuola entro e non oltre il 30 giugno dell'anno scolastico corrente.

**Art.16.**

Nel caso non ci si attenga alle regole scolastiche, la Scuola metterà in pratica, alla lettera, tutte le misure pedagogiche previste dalla Legge e dai vari Atti normativi.

**Art.17.**

Il capoclasse ha il dovere di informare gli alunni e i genitori/tutori sulle disposizioni di questo Regolamento.

**Art.18.**

Il presente Regolamento sui diritti e doveri degli alunni sostituisce il Regolamento sui diritti e doveri degli alunni emanato il 06 settembre 2019 (KLASA: 012-03/19-02/3 URBROJ: 2171-01-18-05-19-1) e le Modifiche e integrazioni del Regolamento sui diritti e doveri degli alunni emanate il 11 febbraio 2023 (Classe: 011-03/23-02/1, Numprot: 2171-1-18-09-23-1).

Il Regolamento viene affisso sulla bacheca della Scuola il giorno 28 marzo 2025 ed entra in vigore il giorno dell'affissione.

La Presidente del Comitato Scolastico:  
Virna Dalino Polo, mag.math.

La direttrice:  
Tiziana Zovich, mag. psych.

Classe: 011-03/25-02/2  
N.Prot.: 2171-1-18-09-25-1